

Anno XXII n° 14

31 Luglio 2015

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso agli Associati.**
2. **Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 18 agosto compresi .**
3. **Codice della strada: pubblicato D.M. di revisione delle macchine agricole.**
4. **Formazione professionale per l'abilitazione all'uso delle macchine agricole.**
5. **Vitivinicolo -Dichiarazioni di giacenza 2014/2015.**
6. **Dichiarazioni obbligatorie nel settore latte dei prodotti lattiero caseari per la campagna 2015 – 2016.**

1) Avviso agli associati.

A decorrere **dal 1° agosto e sino al 31 agosto compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalla ore 8.30 alle ore 13.30.

Si comunica, inoltre, che dal giorno 10 agosto al giorno 18 agosto i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 agosto al 18 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 10 al 18 agosto p.v. compresi) il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni **10, 11 e 12 agosto** le richieste dovranno essere inviate **per fax** esclusivamente all'**Ufficio Paghe Centrali**, al numero 051/783900.

Si precisa che il giorno 12 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 per consentire l'elaborazione telematica in giornata.

Referente sarà il dott. Gianpaolo Sacquegna, contattabile al numero 051/783927 (oppure tramite e-mail: ufficiopaghe@confagricolturabologna.it), dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Nei giorni **13, 17 e 18 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **per fax** esclusivamente al numero 051/0455872. Un operatore sarà reperibile, nelle giornate sopra indicate, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 051/827301.

Si raccomanda di indicare nel fax un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

(A. Flora)

3) Codice della strada: pubblicato D.M. di revisione delle macchine agricole

Il provvedimento, in vigore dal 15 luglio 2015, dispone la revisione delle macchine agricole in attuazione dell'articolo 111 del nuovo codice della strada. Si ricorda che la revisione generale delle macchine agricole è diventata obbligatoria a seguito di una modifica dell'articolo 111 del Nuovo Codice della Strada (D.L. n. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012). Tale modifica è stata decisa dal Parlamento in relazione all'elevato numero di infortuni legati all'uso del trattore ed agli esiti dei lavori della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con

particolare riguardo alle cosiddette « morti bianche ». In particolare nella relazione finale della suddetta Commissione, in riferimento all'uso delle macchine e attrezzature agricole, sono state messi in evidenza i seguenti aspetti:

A) una carenza di dispositivi di protezione sia perché vetuste o perché presentano difetti in fase di progettazione anche sulle nuove;

B) la necessità di iniziative legislative, tese ad introdurre incentivi economici-fiscali in favore della rottamazione e messa in sicurezza delle macchine agricole, e quindi superare le difficoltà nel reperire tali risorse anche in relazione ai limiti imposti dalle regole comunitarie sul *de minimis*;

C) una carenza dei requisiti individuali degli operatori necessari per l'utilizzo dei mezzi, con particolare riferimento alla formazione;

D) la necessità di rendere obbligatoria la revisione delle macchine agricole.

In merito alle nuove disposizioni sulla revisione delle macchine agricole, va sottolineato che se da una parte, è condiviso l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza delle macchine agricole, contribuendo così alla diminuzione degli infortuni, dall'altra il nuovo obbligo comporta per le imprese notevoli problemi sia in termini organizzativi che economici. Difatti, dovrà essere sottoposto a revisione un numero elevato di veicoli (circa 2 milioni di veicoli, di cui 1 milione 600 mila unità con un'età media di 20 anni), con conseguenti oneri economici in relazione all'adeguamento delle macchine o alla loro sostituzione, a fronte di mancanza di adeguati incentivi e di difficoltà nell'organizzare un sistema efficiente di revisione capace di rispondere alle esigenze della aziende agricole.

Confagricoltura nel seguire gli sviluppi della revisione, sia in sede parlamentare che in sede ministeriale, anche attraverso il tavolo tecnico istituito dall'Enama, ha più volte denunciato le criticità sopraelencate ed in particolare la necessità di: **1)** un'applicazione graduale del nuovo obbligo in relazione all'elevato numero di veicoli ed alle difficoltà economiche legate al rinnovo/adeguamento del parco macchine; **2)** considerare la specificità di tali tipologie di macchine (caratteristiche costruttive completamente diverse dagli altri veicoli); **3)** condizionare l'avvio della revisione a specifici incentivi per la rottamazione, superando il limite del "de minimis" posto a 15.000 euro in tre esercizi finanziari; **4)** prevedere un numero sufficiente di officine, anche attraverso strutture mobili; **5)** individuare soluzioni semplificate per l'aggiornamento dei documenti di circolazione per le trattrici più vecchie, nei casi in cui ne sussistano le condizioni a causa di modifiche apportate alle macchine; **6)** evitare duplicazioni nei controlli tra la normativa sulla sicurezza sul lavoro e quella sulla circolazione stradale.

In base a quanto indicato dall'articolo 1 del D.M. 20 maggio 2015, la revisione è obbligatoria, con periodicità quinquennale, per le seguenti macchine agricole soggette ad immatricolazione, a norma dell'articolo 110 del Nuovo Codice della Strada: • trattori agricoli, così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; • macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi; • rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Di conseguenza NON sono sottoposte a revisione:

- le macchine operatrici semoventi ad un asse;
- le macchine agricole operatrici trainate;
- i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1.5 t.

Inoltre, per quanto riguarda le macchine operatrici di cui all'art. 58 del codice della strada, la revisione si applica a:

A) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili;

B) macchine sgombraneve;

C) carrelli.

Tipologia di macchina agricola (art. 57 CdS)	termine iniziale per effettuare la revisione
Trattori agricoli	a partire dal 31 dicembre 2015
Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi	a partire dal 31 dicembre 2017
Rimorchi agricoli	

Tipologia di macchina operatrice (art. 58 CdS)	termine iniziale per effettuare la revisione
Macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili	a partire dal 31 dicembre 2018
Macchine sgombraneve	
Carrelli	

Il D.M. 20 maggio 2015 (art. 6) prevede una gradualità di applicazione della revisione delle macchine agricole, in funzione della tipologia di macchina.

Inoltre, per le sole trattrici viene specificata un'ulteriore gradualità secondo l'anno di immatricolazione, prevedendo un aggiornamento quinquennale da effettuarsi entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione.

Trattori agricoli immatricolati	Termine di scadenza entro cui effettuare la revisione
entro il 31/12/ 1973	il 31/12/2017
dal 1/01/1974 al 31/12/1990	il 31/12/2018
dal 1/12/1991 al 31/12/2010	il 31/12/2020
dal 1/01/2011 al 31/01/2015	il 31/12/2021
dopo il 1/01/2016	al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Di fatto si notano due questioni: la prima è che la prima scadenza effettiva entro cui effettuare la revisione è il 31 dicembre 2017, limitatamente alle trattrici immatricolate prima del 1973, la seconda è che un termine di scadenza entro cui effettuare la revisione è posto, al momento, solamente per le trattrici.

Su questi aspetti occorreranno sicuramente ulteriori indicazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E' evidente la necessità di un decreto *ad hoc* per stabilire procedure semplificate di aggiornamento della carta di circolazione limitatamente alle macchine agricole immatricolate in data anteriore al 1 gennaio 2009, nei casi in cui le modifiche introdotte sulle macchine ne richiedano l'aggiornamento.

Occorre inoltre disciplinare le modalità di esecuzione della revisione ai fini della sicurezza nella circolazione stradale, attraverso l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

(S. Casini)

4) Formazione professionale per l'abilitazione all'uso delle macchine agricole.

Il DM 20 maggio 2015 precisa che i criteri, le modalità e i contenuti della formazione professionale per l'abilitazione all'uso delle macchine agricole, sono quelli stabiliti dall'Accordo Conferenza Stato Regioni 53/2012.

Si riportano in forma sintetica le nuove scadenze per i lavoratori del settore agricolo o forestale, in relazione alla proroga introdotta in sede di conversione in legge del Decreto Legge 192/2014.

Caso	Adempimento	Scadenza
Operatori addetti all'uso delle attrezzature dopo 31/12/2015	Conseguimento Abilitazione	Prima di incaricare il lavoratore all'uso delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2015	Conseguimento Abilitazione	Entro 31/12/2017
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento	Ogni 5 anni
Lavoratori agricoli esperienza biennale	Corso di aggiornamento	Entro il 13/03/2017

(S. Casini)

5) Vitivinicolo -Dichiarazioni di giacenza 2014/2015.

Si ricorda agli interessati che in applicazione dell'art. 11 del regolamento CE n. 436/2009, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.

I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore

24.00 del 31 luglio, le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto. La dichiarazione è obbligatoria se si hanno quantitativi di prodotti vitivinicoli in giacenza alla data del 31 luglio 2015.

Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'Agea dal 1 agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno solare; termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale.

Le dichiarazioni presentate successivamente al termine indicato saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 18 del Reg. CE n. 436/2009.

Le dichiarazioni sono presentate con modalità telematica utilizzando i servizi del portale SIAN.

Attenzione: non sono più ricevibili da parte di AGEA dichiarazioni trasmesse a mezzo raccomandata o consegnate a mano compilate su supporto cartaceo.

La stampa della dichiarazione definitiva opportunamente sottoscritta e la distinta di ricezione devono essere conservate a cura dell'azienda per un periodo di almeno cinque anni e rese disponibili per eventuali controlli dell'Amministrazione e degli Enti preposti ai controlli.

I vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in "conto imbottigliamento" od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all'impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest'ultima.

A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il "commercio" senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell'impresa che effettua l'operazione. Va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulta vino in giacenza.

(A. Caprara)

6) Dichiarazioni obbligatorie nel settore latte dei prodotti lattiero caseari per la campagna 2015 – 2016.

A seguito delle variazioni intervenute nel settore latte e dei prodotti lattiero-caseari ricordiamo gli adempimenti a carico degli operatori del settore.

La campagna di commercializzazione è fissata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, fa un'eccezione l'attuale che è partita il 1° aprile 2015 e terminerà il 30 giugno 2016.

Ricordiamo che qualora il latte sia consegnato al primo acquirente in conto lavorazione, quindi con la previsione del ritiro del prodotto ottenuto da parte del conferente, si configura il caso di vendita diretta con dichiarazione annuale del produttore. Solamente se il latte viene contabilizzato fiscalmente dal primo acquirente si configura il caso di "consegna" con dichiarazione da parte del primo acquirente.

Il latte raccolto presso le aziende agricole deve essere accompagnato nel trasporto da idonea documentazione (DDT). Il registro di consegna anche se non più vidimato può assolvere la funzione del DDT sempre che copia del foglio numerato con i dati della fornitura sia inviata al cliente unitamente alla merce e comunque nella giornata.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei produttori ricordiamo

Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale

Obbligo di effettuare consegne di latte vaccino da loro prodotto solo ai primi acquirenti riconosciuti

Obbligo per le aziende che effettuano vendite dirette, dichiarazione dei quantitativi di latte e prodotti lattiero caseari prodotti e venduti direttamente entro 30 giorni dal termine di ogni campagna ovvero entro il 30 luglio di ogni anno.

(A. Caprara)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax: 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	